

REGOLAMENTO ATTUATIVO

UNIONE NAZIONALE CAMERE CONDOMINIALI

Il presente Regolamento di attuazione dello Statuto dell'Associazione denominata Unione Nazionale Camere Condominiali (di seguito anche U.N.C.C.), approvato dal Consiglio Direttivo della medesima nella seduta del 01/09/2019, in quanto parte integrante dello Statuto e dell'Atto Costitutivo della predetta associazione, è obbligatorio e vincolante per tutti gli aderenti alla compagine associativa, e per gli iscritti alle singole Camere territoriali ad essa affiliate, e rappresenta l'esplicazione attuativa e regolamentare dei principi di natura percettiva che, concretamente, governano la vita e l'attività dell'U.N.C.C. e degli organi rappresentativi interni dell'associazione.

Art. 1 Dell'efficacia vincolante del Regolamento Attuativo dello Statuto Nazionale

L'accettazione provvisoria della domanda di affiliazione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale e l'inoltro, da parte di quest'ultimo, all'istituenda Camera Condominiale, di copia dello Statuto, dell'Atto Costitutivo e del presente Regolamento, ai sensi dell'Art. 12, n.1 dello Statuto, comporta e presuppone conoscenza ed accettazione integrale di tutta la predetta documentazione da parte degli Organi della costituenda Camera Condominiale territoriale. In nessun caso, salvo espressa autorizzazione del Consiglio Direttivo Nazionale, essi potranno derogare, neppure parzialmente, alle norme statutarie e regolamentari contenute in detti documenti.

Art. 2 Poteri di scioglimento delle singole Camere Territoriali da parte del Consiglio Direttivo Nazionale.

Fermo ed impregiudicato quanto stabilito all'Art. 11, n. 3, dello Statuto dell'Unione Nazionale Camere Condominiali in tema di procedura di affiliazione delle nuove Camere, e ad integrazione di quanto stabilito dal successivo n. 5 del medesimo Art. 11, in tema di scioglimento delle Camere già affiliate, si specifica che, secondo discrezionale valutazione del Consiglio Direttivo Nazionale dell'Unione, alla Camera Territoriale che entro un anno dalla data di avvenuta costituzione della Camera territoriale medesima non abbia associato almeno cinque soci, potrà essere revocata l'autorizzazione alla permanenza all'interno dell'U.N.C.C.

Il Consiglio Direttivo potrà, dunque, decretarne il disconoscimento ed il successivo scioglimento, con espressa inibitoria all'uso di segni e/o marchi distintivi riconducibili, anche indirettamente, all'Unione Nazionale Camere Condominiali.

Art. 3 Conseguenze della revoca dell'affiliazione all'U.N.C.C. della singola Camera Territoriale ed inibitoria all'uso del Logo.

Posto che tutto il materiale didattico ed informativo fornito alla singola Camera Territoriale è di proprietà esclusiva dell'Unione Nazionale, entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento di disconoscimento da parte del Consiglio Direttivo Nazionale alla Camera cui è stata revocata l'affiliazione, quest'ultima dovrà provvedere alla restituzione di tutto il materiale ricevuto, astenendosi dall'utilizzarlo ulteriormente sotto comminatoria di richiesta di risarcimento danni, sia in sede civile che in sede penale, per ogni ulteriore uso improprio e non autorizzato. La stessa disposizione inibitoria si applica –nell'ipotesi di esclusione della Camera territoriale- all'uso del Logo, dei Marchi e dei segni distintivi dell'Unione Nazionale Camere Condominiali.

Art. 4 Procedimento di deliberazione del Collegio Dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri, la cui composizione, la cui competenza e la cui procedura di convocazione, sono descritte analiticamente nell'Art. 22 dello Statuto, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto, una volta investito formalmente delle controversie deferite alla sua cognizione, si riunisce in seduta plenaria, ed espletata senza indugio una preliminare attività d'istruttoria, che prevede, espressamente, l'audizione diretta ed in eventuale contraddittorio dei soggetti interessati, delibera inderogabilmente entro tre giorni dalla chiusura della fase dibattimentale.

Gli interessati hanno facoltà di presentare memorie scritte, che una volta esaminate, verranno acquisite agli atti ufficiali dell'Unione.

La decisione motivata del Collegio dei Probiviri – pronunciata ai sensi dell'Art. 22, n. 5 dello Statuto dell'Unione - viene formalmente comunicata all'interessato ed, ove comportante sanzioni disciplinari, viene eseguita senza ritardo entro i tre giorni successivi.

La deliberazione del Collegio dei Probiviri è soggetta a ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale e, contro tale decisione, è ammesso, entro il termine decadenziale e perentorio di trenta giorni, decorrenti dall'effettiva conoscenza del provvedimento, il ricorso al Collegio Arbitrale di cui all'Art. 32, n. 3 dello Statuto dell'Unione.

Art. 5 Del diniego di affiliazione successivo all'accettazione provvisoria

Qualora il Consiglio Direttivo Nazionale, successivamente all'accettazione provvisoria, valuti non opportuno concedere l'affiliazione alla Camera Territoriale che ne ha fatto richiesta, e ne dia formale comunicazione a termini di Statuto, i soggetti promotori che hanno ricevuto in visione Atto Costitutivo, Statuto e Regolamento dell'Unione Nazionale Camere Condominiali, sono strettamente tenuti al vincolo di riservatezza ed a non divulgare a terzi fatti interni dell'Associazione di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto poi non perfezionatosi. Eventuali violazioni di tale disposizione saranno perseguite nelle forme di legge, in sede civile e penale.

Art. 6 Disciplina delle riunioni degli organi associativi

Di tutte le riunioni degli Organi associativi, tanto dell'U.N.C.C. che delle singole Camere Territoriali, deve essere redatto apposito processo verbale il quale, una volta formalmente definito, viene acquisito agli atti ufficiali dell'Unione e/o delle singole Camere territoriali.

Art. 7 Modalità di voto nelle riunioni degli organi associativi

Le modalità di voto nelle riunioni degli organi associativi sono, di volta in volta, stabilite dal Presidente del singolo Consesso; in ogni caso, previa autorizzazione a maggioranza dell'Assemblea, è ammessa la possibilità di votare attraverso procedure elettroniche, telematiche o a distanza.

Art. 8 Determinazione della quota associativa alle singole Camere Territoriali

Fermo restando il disposto dell'Art. 7 dello Statuto dell'Unione Nazionale, in attuazione dell'autonomia gestionale di cui all'Art. 12, n. 3 del medesimo, con l'approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale, ciascuna Camera territoriale può fissare la propria quota associativa con ampia discrezionalità, tenendo nel dovuto conto la situazione economica ed il contesto sociale che caratterizzano il proprio territorio. In ogni caso, ove la quota associativa deliberata dalle singole Camere territoriali dovesse superare la somma di euro quattrocento annui, il costo di tale medesima quota associativa dovrà previamente essere autorizzato dal Presidente Nazionale.

Art. 9 Incombenze delle Camere nei confronti dell'Unione

Gli associati delle Camere territoriali sono, al tempo stesso, associati anche all'Unione Nazionale Camere Condominiali, e sottoscrivono regolare adesione consegnando idonea documentazione alla propria Camera di appartenenza. Le Camere riscuotono le proprie quote associative, che comprendono anche il

contributo-quota da versarsi all'Unione per ogni singolo associato, e provvedono a corrisponderne l'importo all'Unione medesima. Le Camere comunicano all'Unione ogni variazione dell'elenco soci, così da consentire il regolare e simultaneo aggiornamento dell'elenco soci dell'Unione medesima. Le Camere, per i propri associati, sono responsabili delle incombenze dettate dalla normativa sulla privacy e mantengono in ogni caso indenne l'Unione Nazionale Camere Condominiali – anche per il mantenimento dei requisiti dell'iscrizione al MISE – raccogliendo anche per l'Unione medesima il consenso al trattamento dei dati da parte dei singoli interessati. Il Presidente Nazionale, anche attraverso un suo delegato, può in ogni tempo, con il preavviso minimo di almeno cinque giorni, chiedere e/o visionare l'elenco soci delle singole Camere, nonché esigere da queste ultime il versamento delle quote di adesione relative ai singoli iscritti determinate dall'Unione stessa, nonché richiedere alle singole Camere territoriali copia della documentazione relativa ai loro singoli iscritti. La mancata osservanza delle suindicate incombenze, attribuite alle Camere nei confronti dell'Unione, costituisce motivo di grave violazione e determina la revoca dell'affiliazione all'Unione nei confronti delle Camere inadempienti. I Presidenti delle Camere territoriali devono essere obbligatoriamente in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata, da comunicarsi all'Unione Nazionale. Il Presidente dell'Unione Nazionale, a sua insindacabile scelta, può delegare e/o revocare la gestione e l'archiviazione dei documenti relativi alle Camere territoriali a una singola Camera e/o a un singolo associato di sua fiducia.

Art. 10 Istituzione dell'Ufficio di Consulta Camerale.

In seguito all'avvenuta affiliazione all'Unione Nazionale di almeno cinque Camere Condominiali territoriali, il Consiglio Direttivo Nazionale, su impulso del Presidente Nazionale, potrà deliberare l'istituzione dell'Ufficio della Consulta Camerale, con il compito specifico di promuovere e favorire il coordinamento, i contatti e la collaborazione tra gli Uffici di Presidenza delle singole Camere Territoriali. Tale attività di vigilanza, controllo e coordinamento, ha lo scopo specifico di garantire l'attuazione su scala nazionale, in maniera omogenea, delle direttive d'indirizzo impartite dalla Presidenza Nazionale. L'Ufficio di Consulta si comporrà di tre Membri: il Presidente, con il compito istituzionale di curare le relazioni esterne; il Vicario, con la funzione di affiancare il Presidente, sostituirlo in caso d'impedimento e di agire su sua eventuale delega per la realizzazione delle finalità dell'Ufficio ed il Segretario, con funzioni tecniche ed amministrative. Il Presidente della Consulta Camerale è nominato dal Presidente Nazionale e risponde gerarchicamente a quest'ultimo, oltre che, funzionalmente, al Consiglio Direttivo Nazionale; gli altri due membri sono nominati dal Consiglio Direttivo a maggioranza ed a quest'ultimo rispondono, oltre che, gerarchicamente, al Presidente della consulta Camerale.

Art. 11 Istituzione del Centro Studi dell'Unione Nazionale delle Camere Condominiali

Su indicazione del Presidente Nazionale, il Consiglio Direttivo Nazionale potrà istituire il Centro Studi dell'Unione Nazionale Camere Condominiali. Il Centro studi si compone di almeno tre membri: il Presidente, nominato direttamente dal Presidente Nazionale; il Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale, sentito il parere vincolante del Presidente Nazionale ed il Segretario/Tesoriere, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo, sentito il Presidente Nazionale. Il Responsabile Scientifico del Centro Studi Nazionale è inderogabilmente il Presidente Nazionale, il quale riveste in ogni caso il ruolo di Responsabile Scientifico dell'Unione Nazionale medesima. Il Centro Studi, che potrà essere finanziato, oltre che direttamente dall'Unione Nazionale, anche attraverso contributi ed elargizioni volontarie di eventuali Partners e/o Sponsors, ha il compito specifico di promuovere, stimolare e realizzare incontri, dibattiti, seminari e convegni inerenti l'ambito d'interesse dell'Unione Nazionale Camere Condominiali; su indicazione del Responsabile Scientifico, il Centro Studi potrà farsi promotore di pubblicazioni tematiche inerenti gli scopi e le finalità associative.

Art. 12 Norma di chiusura

Il presente Regolamento è da considerarsi in vigore dalla data della delibera di approvazione del Consiglio Direttivo e diviene cogente nei confronti dell'associato all'Unione Nazionale Camere Condominiali dal

momento dell'iscrizione all'Associazione. Gli articoli del presente Regolamento sono esplicativi dei casi pratici più ricorrenti e non limitano l'ambito di applicazione dei principi generali e formano, inoltre, parte integrante dell'Atto Costitutivo e dello Statuto dell'Associazione. Pertanto la conoscenza ed il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento rappresentano un obbligo per tutti gli associati.